

# COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO



Provincia di Trapani  
Ufficio Protezione Civile

0000000

C.A.P. 91012 C/C. Postale 11996915  
Via Trapani n° 1 - TEL 0923/851070 - FAX 0923/851433 - CELL. 347. 544. 90. 73

C.F. 80004060812 P. I.V.A. 00576860811

Ordinanza n. 20  
del 18/05/2012

## IL SINDACO

Premesso che:

- la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;
- si ritiene necessario effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi.

Tutto ciò premesso:

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n° 773.

Vista la Legge Regionale del 06/04/1996 n. 16 avente ad oggetto il **"Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione"**;

Vista la Legge Regionale del 31/08/1998 n. 14 avente ad oggetto: **"Norme in materia di protezione civile"**;

Vista la Legge 21/11/2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi".

Visto il titolo III del Decreto Leg.vo dell' 08/03/2006 n. 139 in materia di Prevenzione Incendi.

Visto l'art 255 del Decreto Leg.vo 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale".

Vista la L.R. del 14/04/2006 n° 14 **"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A."**.

Vista la Circolare del 14 gennaio 2008 emessa del Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS n° 10 del 29/02/2008 "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/ 2007 - Attività di prevenzione incendi - Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico - Pianificazione provinciale".

Visto il D.to L.vo del 18/08/2000 n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Vista la precedente ordinanza sindacale n. 29 del 02.05.2009;

Visto l'articolo 15 della Legge 24/02/1992 n° 225;

Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale

## ORDINA

### Art. 1

Durante il periodo compreso tra il **1° Giugno ed il 15 Ottobre** è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali e Provinciali ricadenti sul territorio comunale di:

- accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.

### Art. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e



commerciali con annesso aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di cespugli e sterpaglie, nonché al taglio di siepi vive, vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il **1° Giugno di ogni anno**, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

#### Art. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00. e per un raggio di metri 20,00 per gli immobili isolati.

#### Art. 4

I concessionari di impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00.

#### Art. 5

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.

#### Art. 6

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

#### Art. 7

Fermo restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 ad €. 400,00.

#### Art. 8

Che del presente provvedimento venga data ampia pubblicità, oltre che con l'affissione all'albo pretorio comunale, anche nei luoghi pubblici del Paese e sul portale di questo Comune (<http://www.comunebusetopalizzolo.it>).

#### Art. 9

La presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura di Trapani, al Dipartimento Protezione Civile Quartiere Portici Trapani, al Comando Polizia Municipale di Buseto Palizzolo, al Comandante della Stazione Carabinieri di Buseto Palizzolo, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Trapani, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani, alla Provincia Regionale di Trapani.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR, entro il termine di 60 gg. dalla notifica, nonché ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 20 gg. dalla notifica.-

Dalla Residenza Municipale, li 18/05/2012

